



CITTA' DI ASTI

Allegato 1)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 giugno 2021

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Classificazione dei rifiuti	Pag. 4
Art. 3	Soggetto attivo	Pag. 6
Art. 4	Presupposto del tributo	Pag. 6
Art. 5	Superficie degli immobili	Pag. 7
Art. 6	Soggetti passivi	Pag. 8
Art. 7	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 9
Art. 8	Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 11
Art. 9	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico - Riduzione delle superfici	Pag. 11
Art. 10	Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	Pag. 13
Art. 11	Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo	Pag. 15
Art. 12	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	Pag. 16
Art. 13	Piano finanziario	Pag. 17
Art. 14	Determinazione della tariffa	Pag. 18
Art. 15	Articolazione della tariffa	Pag. 18
Art. 16	Periodi di applicazione	Pag. 19
Art. 17	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 19
Art. 18	Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche	Pag. 20
Art. 19	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 21
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 22
Art. 21	Tributo giornaliero	Pag. 23
Art. 22	Tributo provinciale	Pag. 24
Art. 23	Riduzioni tariffarie	Pag. 25
Art. 24	Riduzioni per la raccolta differenziata	Pag. 26
Art. 25	Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 27
Art. 26	Cumulo di riduzioni	Pag. 27
Art. 27	Agevolazione per soggetti in condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Asti	Pag. 27
Art. 28	Riduzioni in favore di utenze domestiche e non domestiche a seguito emergenza COVID-19 – Anno 2021	Pag. 28
Art. 29	Obbligo di dichiarazione	Pag. 30
Art. 30	Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 31
Art. 31	Attività di controllo e accertamento	Pag. 34
Art. 32	Sanzioni	Pag. 35
Art. 33	Riscossione	Pag. 35

Art. 34	Rimborsi e compensazione	Pag. 37
Art. 35	Importi minimi e misura annua interessi	Pag. 37
Art. 36	Contenzioso	Pag. 38
Art. 37	Trattamento dei dati personali	Pag. 38
Art. 38	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 38
All. A)	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 39

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2 – Classificazione dei rifiuti

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del D.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo la legge:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani.
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempreché gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 – Presupposto del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettati al tributo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
5. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

6. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali a titolo di esempio: parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Articolo 5 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della L. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, o della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) e ciò sino a differente superficie dichiarata ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L.147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 6 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi

comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

Articolo 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - b) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
 - c) unità immobiliari non utilizzabili per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori, purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - d) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- f) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - h) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
 - i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito, passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, aree dove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, posti auto, parcheggi gratuiti, aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 30 da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 8 – Esclusione dall’obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento di rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 7.

Articolo 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico – Riduzione delle superfici

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull’intera superficie occupata.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo la legge.
3. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all’attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l’intero anno solare. Resta fermo l’assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o

prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
n. 17 "Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista", n. 28 "Ipermercati di generi misti"	10%
n. 25 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari"	20%
n. 11 "Uffici, agenzie" (limitatamente agli studi medici e dentistici), n. 19 "Carrozzeria, autofficina, elettrauto"	30%
n. 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici"	50%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare, la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dall'art. 30 del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della

documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Articolo 10 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola quota fissa.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune – ufficio Tributi a mezzo PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
6. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che

saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per il solo anno 2021, le utenze non domestiche che hanno presentato la comunicazione di esonero entro il termine del 31 maggio possono presentare l'idonea documentazione di cui sopra, ed eventualmente regolarizzare la comunicazione presentata con le indicazioni previste dal presente comma, entro il termine del 30 settembre 2021. In difetto di adempimento, la comunicazione si considera inefficace a tutti gli effetti.

7. Per le utenze non domestiche, soggetti passivi TARI, sorte dopo il 30 giugno di ciascun anno (31 maggio per l'anno 2021), la comunicazione di opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata, unitamente alla documentazione prevista dal comma 6, entro il 20 dicembre del medesimo anno, affinché tale scelta abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
8. La comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 6 e 7, presentata oltre il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o oltre il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, o oltre il termine stabilito dal citato comma 7, è inefficace e priva di effetti giuridici; di tale circostanza ne viene data comunicazione, senza indugio, a mezzo PEC all'utenza non domestica interessata.
9. Qualora l'utenza non presenti alcuna comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 6 e 7, entro i termini indicati, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.
10. Il Comune, ricevuta la comunicazione di esonero, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

12. L'esclusione della quota variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 13.
13. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
15. La quota variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 11– Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013.
2. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività indicati nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 158/1999. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche, integrazioni e ulteriori determinazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del piano economico finanziario (PEF) sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
6. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del PEF.

Articolo 13 – Piano finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019/R/RIF, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF e viene

svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 13.

Articolo 15 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Articolo 16 – Periodi di applicazione

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione di cui al successivo art. 30 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 30 ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

Articolo 17 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede il Consiglio comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e

1b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999; tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 18 – Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Asti. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti, ecc.. che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative non di residenza possedute da soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Asti tenute a disposizione dagli stessi, per le utenze occupate da soggetti residenti nel Comune di Asti che non abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica, per le utenze occupate o a disposizione di soggetti non residenti nel Comune di Asti, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica fino ad un massimo di n. 2 (due) unità.
4. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la quota fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
5. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si applica solo la quota fissa della tariffa fino ad un massimo di n. 2 (due) unità. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
6. Per le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o

istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
10. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Asti incrementato di 2 (due) unità.

Articolo 19 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 30 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione di quanto previsto all'art. 18 comma 10 e al successivo comma 9 del presente articolo.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Relativamente alle attività industriali, sono assoggettabili a tassazione tutte le superfici non concretamente utilizzate come aree di lavorazione e di magazzini di materie prime e di

merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, in ragione della tariffa corrispondente all'utilizzo concreto. Rimane ferma l'applicazione del tributo, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali. Il Comune, qualora sia a conoscenza, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, procede d'ufficio alla liquidazione del tributo dovuto applicando le tariffe corrispondenti alle concrete utilizzazioni dei vari spazi.

9. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 8a, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Articolo 21 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della L. 160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo annuale.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art.1, comma 816, della L. 160/2019. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta. Per l'anno 2021, è consentito il pagamento del tributo giornaliero entro il termine di occupazione indicato nel titolo autorizzativo; in assenza di tale titolo, il pagamento potrà essere effettuato entro il termine dell'occupazione previsto per il medesimo anno 2021.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del predetto canone, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale ex art. 1, comma 816, della L. 160/2019, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 e del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del TEFA alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal D.M. del 1° luglio 2020.

Articolo 23 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, limitatamente nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 60%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: riduzione del 60%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 60%;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione del 30%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo, utilizzati come abitazione principale del soggetto passivo, con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali come previsto dalla normativa vigente in materia di IMU: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 24 – Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa della TARI.
2. La riduzione di cui sopra si applica dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o mediante l'apposito contenitore.
3. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. La riduzione di cui sopra cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Alle utenze non domestiche che a seguito di specifici progetti effettuano il compostaggio di rifiuti organici sul luogo stesso di produzione come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità e possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa della TARI, da calcolarsi a consuntivo in base ai costi di raccolta e smaltimento del rifiuto organico. La riduzione fruibile è in ogni caso non superiore al 10% della quota variabile della tariffa della TARI. Per ottenere la riduzione gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la produzione di compost di qualità, da utilizzare per le aree verdi e orti presenti presso l'utenza, nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo.
5. Per le utenze che provvedono all'esposizione dei contenitori per le raccolte differenziate sul fronte strada comunale e riposizionamento all'interno dell'area privata dopo la raccolta, secondo quanto disposto dall'art. 12 del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa della TARI, in quanto sistema incentivante per una raccolta differenziata quantitativamente maggiore e qualitativamente più corretta per il riciclaggio di alta qualità, in base al principio di responsabilizzazione del cittadino, oltre che in ragione dei risparmi derivanti per le operazioni di raccolta. Per le utenze condominiali la suddetta riduzione sarà riconosciuta in favore dei singoli soggetti passivi facenti parte del condominio.

6. La riduzione di cui al comma precedente compete a richiesta dell'interessato che presenta apposita istanza e decorre dalla data di presentazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Predetta riduzione cessa comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Articolo 26 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

Articolo 27 – Agevolazione per soggetti in condizioni di disagio socio-economico in carico ai servizi sociali del Comune di Asti

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, concede ai soggetti che beneficiano di contributi economici ordinari integrativi del reddito, così come definiti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 406 del 1° settembre 2015, l'esenzione dal pagamento del tributo (riduzione del 100% della quota fissa e quota variabile della tariffa) per i locali direttamente abitati. A tal fine l'ufficio comunale competente trasmette annualmente al servizio gestione tributi gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo è prevista ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013; il relativo costo è finanziato con risorse diverse dai proventi del tributo.

Articolo 28 – Riduzioni in favore di utenze domestiche e non domestiche a seguito emergenza COVID-19 - Anno 2021

1. Per il solo anno 2021, in considerazione delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza epidemiologica, è prevista una riduzione tariffaria (quota fissa e quota variabile) del tributo, relativamente all'abitazione di residenza, in favore dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune di Asti, il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 12.000,00. Ogni nucleo familiare ha diritto ad una sola riduzione per l'abitazione di residenza. La riduzione tariffaria è così articolata:

Fascia	Valore ISEE	% riduzione TARI
1^	da € 0 a € 4.000,00	50%
2^	da € 4.000,01 a € 8.000,00	40%
3^	da € 8.000,01 a € 12.000,00	30%

2. La riduzione tariffaria è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato richiesta al Comune, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, entro il termine fissato con apposito provvedimento. Il Comune, potrà, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione in oggetto.
3. Limitatamente all'anno 2021, in relazione alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria e delle conseguenti difficoltà sopravvenute, è disposta inoltre una riduzione tariffaria del 15% della sola quota fissa del tributo, relativamente all'abitazione di residenza, in favore delle utenze domestiche di persone fisiche residenti nel Comune di Asti, per effetto delle misure restrittive adottate al fine di limitare la circolazione delle persone sul territorio comunale.
4. La predetta riduzione trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria TARI.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, in aggiunta alle altre riduzioni spettanti alle utenze domestiche, vengono applicate in via prioritaria nell'avviso di pagamento del tributo dovuto per l'anno 2021, relativamente ai locali posseduti o detenuti nel Comune, sulla base delle tariffe stabilite per il medesimo anno.
6. Per il solo anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle conseguenze dell'emergenza, è prevista una riduzione tariffaria (quota fissa e quota

variabile) del tributo. La riduzione, differenziata per categorie tariffarie di attività, viene concessa alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ovvero che, pur non essendo state chiuse o soggette a restrizioni, hanno comunque subito, anche indirettamente, gli effetti negativi della pandemia. La suddetta riduzione tariffaria è così articolata:

N. categoria	Categorie di attività	% di riduzione TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	35%
2	Cinematografi e teatri	50%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative (escluse le utenze associate a categorie di attività non beneficiarie della riduzione)	25%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	35%
6	Esposizioni, autosaloni	20%
7 e 7a	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorante	50%
8 e 8a	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno	50%
9	Case di cura e riposo e altre collettività (limitatamente alle case di cura e riposo)	20%
11	Uffici, agenzie (escluse le utenze associate a categorie di attività non beneficiarie della riduzione)	25%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	35%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	35%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	35%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	35%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	35%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (escluse le attività con superficie superiore a mq. 250)	10%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti (escluse le attività con superficie superiore a mq. 250)	10%
30	Discoteche, night club, sale da gioco	50%

7. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del comma precedente le attività con codice ATECO 96.03 e tutte le pubbliche amministrazioni, nonché le società controllate direttamente o indirettamente dalle medesime.
8. Nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, le riduzioni tariffarie di cui al comma 6 vengono applicate d'ufficio, tramite riscontro con i documenti ed informazioni in possesso del Comune, e calcolate sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2021. In caso

di incapienza o cessazione si procederà mediante rimborso. Le predette riduzioni, in aggiunta alle altre riduzioni spettanti alle utenze non domestiche, vengono applicate in via prioritaria nell'avviso di pagamento del tributo dovuto per l'anno 2021 relativamente ai locali/aree posseduti o detenuti nel Comune.

9. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
10. Il finanziamento dell'onere delle riduzioni di cui al presente articolo, in termini di minor gettito, è posto a carico del bilancio dell'Ente, impiegando quota delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successivi rifinanziamenti, con particolare riferimento a quelle di cui alla tabella allegato 1 al D.M. 1° aprile 2021 e di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021.

Articolo 29 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
7. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;

- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
11. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta, anche in busta semplice, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di trasmissione nel caso di invio telematico a mezzo PEC. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
12. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L.147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della L.160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n.549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15%. Salva l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs. 472/1997.

Articolo 33 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 (modello F24), o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
3. L'ammontare del tributo dovuto è suddiviso in rate da pagarsi secondo le scadenze deliberate dal Consiglio comunale con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della L. 147/2013. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.l. 201/2011, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
4. Per l'anno 2021 le scadenze del tributo sono fissate al 30 settembre e al 2 dicembre 2021, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.l. 201/2011.
5. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.

8. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso, il versamento del tributo è effettuato in rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente art. 31, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.
10. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-804, della L. 160/2019.

Articolo 34 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 35 – Importi minimi e misura annua interessi

1. Relativamente alla TARI annuale, gli importi minimi per il versamento, il rimborso, l'accertamento, la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi applicati

sugli avvisi di accertamento e rimborso e la misura annua degli interessi di mora derivanti da riscossione e da dilazione sono stabiliti dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 36 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica l'art. 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 37 –Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 38 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A)

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria	Categorie di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7a	Agriturismi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8a	Bed & breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra struttura ricettiva extralberghiera tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno
9	Case di cura e riposo e altre collettività
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi e stand beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti
27	Banchi e stand ortofrutta, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi e stand generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da gioco